



Regolamento

Art. 1 - Costituzione

La Sezione di Adelfia è articolazione dell'Associazione "FIDAS Pugliese Donatori Sangue" OdV, di cui costituisce parte integrante.

La sua sigla è: FPDS sezione di Adelfia.

È sottoposta a tutte le norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché alle direttive programmatiche deliberate dagli Organi direttivi della FPDS in conformità dei principi statutari.

È priva di autonomia giuridica e fiscale e dotata di autonomia operativa.

Ha sede nel Comune di Adelfia (BA), dove svolge prevalentemente la sua attività istituzionale.

Art. 2 – Compiti istituzionali

I suoi compiti primari sono:

a) attività di propaganda e di sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli emocomponenti per favorire nuove adesioni, in armonia con i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo dell'Associazione;

b) attività di chiamata dei propri iscritti, per via telefonica o tramite altro strumento ritenuto particolarmente efficace, affinché donino il sangue periodicamente e/o in occasione di particolari necessità del Sistema trasfusionale regionale.

c) organizzazione di raccolte di sangue ed emocomponenti presso le Strutture trasfusionali e di raccolta accreditate della Regione Puglia;

d) organizzazione e realizzazione di raccolte di sangue e di emocomponenti secondo il modello della "raccolta associativa", qualora questa sia autorizzata dalla Regione Puglia ed approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La Sezione deve stabilire rapporti continuativi di collaborazione con le Strutture Trasfusionali locali per rispondere al meglio alle loro esigenze, ma anche per stimolarle alla migliore efficienza. Le questioni che dovessero insorgere con le stesse in relazione alla programmazione della raccolta e alla corretta utilizzazione del sangue nel quadro della vigente normativa - che prevede in materia un ruolo attivo delle Associazioni dei donatori - devono essere sottoposte agli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 3 – Categorie di soci

Gli associati si distinguono in:

- SOCI DONATORI

- SOCI ONORARI

Sono SOCI DONATORI coloro che, dichiarati fisicamente idonei al dono del sangue e/o dei suoi componenti, accettano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché quanto previsto dalla legislazione vigente, e donano almeno una volta all'anno.

Lo status di Socio Donatore si acquisisce a seguito di una manifestazione della volontà di aderire ad una all'Associazione all'atto della donazione del sangue o di suoi componenti effettuata volontariamente e gratuitamente. Il Servizio trasfusionale informa l'Associazione dell'avvenuta donazione e della scelta del donatore di aderire ad una specifica Sezione, e l'adesione del socio è annotata nel Libro soci della Sezione.

Lo status di Socio Donatore si perde quando siano trascorsi, senza giustificato motivo, due anni dall'ultima donazione, o per dimissioni volontarie o per un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo.

Sono SOCI ONORARI:

a) coloro che siano stati Soci Donatori e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, siano impossibilitati a donare il sangue e/o gli emocomponenti, ma continuino a collaborare gratuitamente e volontariamente alle attività della Sezione;

b) coloro che, dichiarati non idonei a donare il sangue da un Servizio Trasfusionale, prestino la loro opera gratuitamente e volontariamente per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione.

Il nominativo del Socio Onorario deve essere annotato nell'apposito registro.

Lo status di Socio Onorario si perde a seguito di delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza che giudichi venuti meno i requisiti richiesti, o di dimissioni volontarie del socio, o di un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo, o per morte.

Sono Sostenitori coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione versando una quota annuale nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo. I Sostenitori non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci Donatori si impegnano a donare almeno una volta l'anno.

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere benefici, ricompense o vantaggi di alcun genere.

Ciascun componente dell'Assemblea (Socio Donatore attivo o Socio Onorario) ha voto deliberativo e può candidarsi o presentare candidature per le cariche sezionali. Sono Soci Donatori attivi i donatori che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni.

Ciascun Socio ha diritto di essere informato e di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Sezione.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali della Sezione - con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e riservatezza dei dati - previa richiesta scritta al relativo Presidente da evadersi entro 15 giorni.

Ciascun Socio ha l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto, le disposizioni regolamentari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Soci non possono svolgere attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione.

Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 - Benemerenze ai Soci

Ai Soci Donatori vengono riconosciute delle benemerenze per le donazioni anonime effettuate come Soci FPDS ed anche quelle – se dimostrabili – effettuate precedentemente all'iscrizione alla FPDS come Soci di altra Associazione di donatori o come donatori volontari non associati.

Le benemerenze sono disciplinate da apposito Regolamento predisposto dalla FPDS e valido per i Soci Donatori di tutte le Sezioni.

Art. 6 - Mezzi finanziari

La Sezione, per la realizzazione dei suoi programmi, gode di piena autonomia organizzativa e gestionale delle risorse finanziarie comunque ad essa pervenute; deve, in ogni caso, provvedere alla tenuta aggiornata del libro-cassa ed alla conservazione di tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.

Essa provvede alle sue necessità finanziarie utilizzando la quota del contributo annuale regionale erogato in base alle leggi vigenti all'Associazione e da questa assegnatole in proporzione al numero delle donazioni effettuate dai soci nell'anno solare di riferimento; può inoltre disporre di altre somme assegnate dall'Associazione, nonché dei contributi, di enti e di privati, ad essa erogati per spese gestionali.

La disponibilità di Cassa deve essere depositata in conti bancari o postali intestati all'Associazione con delega al Presidente della Sezione, salvo le normali piccole somme in contanti per le spese correnti.

Art. 7 - Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea della Sezione è costituita dai Soci Donatori che abbiano donato per la Sezione almeno una volta negli ultimi due anni solari, e dai Soci Onorari della Sezione.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante lettera, ovvero a mezzo telefono, sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi ritenuti idonei alla comunicazione, ivi comprese l'affissione di manifesti per le vie cittadine o in apposite bacheche e la pubblicazione a mezzo stampa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, che deve avere luogo in data diversa e successiva alla prima, e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

In occasione di votazioni all'interno dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria i Soci hanno diritto a un voto; in caso di impedimento possono farsi rappresentare da un altro componente dell'Assemblea. Ogni Socio può essere destinatario di non più di una delega. La delega dovrà, in ogni caso, essere conferita per iscritto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Nell'assemblea in cui si elegge il Consiglio Direttivo, il voto avviene a scrutinio segreto su scheda, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, per adempiere ai seguenti compiti:

- a) discutere e votare il Bilancio consuntivo;
- c) discutere e votare la Relazione morale del Presidente;
- d) definire il programma generale annuale di attività.

L'Assemblea Straordinaria è, invece, convocata:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo - con votazione a maggioranza dei componenti - lo ritenga necessario;
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci della Sezione, se questi sono non più di mille, o di almeno un quinto dei Soci, se questi superano il numero totale di mille.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, di norma è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, in seconda convocazione è valida con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea delibera, di norma, a maggioranza semplice dei partecipanti; delibera invece le modifiche del Regolamento con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Il Presidente

Al termine delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo o nella prima riunione utile, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data delle votazioni, i Consiglieri eletti si riuniscono su iniziativa del Consigliere più suffragato ed eleggono al loro interno il Presidente a maggioranza semplice degli aventi diritto. La scelta del sistema di votazione (a scrutinio segreto o palese) è lasciata alla libera scelta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. In caso di sua assenza o impedimento, tutti i compiti e le responsabilità sono assunti dal Vicepresidente, anch'egli eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima seduta. In caso di dimissioni, assume la carica, fino al completamento del quadriennio, il Vicepresidente. In tal caso quindi, il primo dei non eletti entra a far parte del Direttivo, che dovrà eleggere fra i Consiglieri un nuovo Vicepresidente.

Il Presidente della Sezione provvede ai seguenti adempimenti:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, fissa i relativi ordini del giorno e ne dà comunicazione ai Soci a mezzo telefono, sms, telefax o e-mail, ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione, ivi comprese l'affissione di manifesti per le vie cittadine o in apposite bacheche e la pubblicazione a mezzo stampa;
- b) presenta all'Assemblea Ordinaria della Sezione, per l'approvazione, la Relazione Morale, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo già esaminati dal Consiglio Direttivo;

- c) presenta all'Assemblea Straordinaria, per l'approvazione, le eventuali modifiche al Regolamento, dopo che le stesse siano state discusse in seno al Consiglio Direttivo, modifiche che devono poi essere sottoposte al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la definitiva approvazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne dà comunicazione ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta, mediante ogni mezzo ritenuto idoneo alla conoscenza (lettera, telefono, sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi ritenuti idonei alla comunicazione diretta);
- e) adotta, in caso di necessità e urgenza, deliberazioni che pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la ratifica;
- f) iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le questioni proposte dai Consiglieri in forma scritta e motivata;
- g) convoca, non oltre i trenta giorni, il Consiglio Direttivo, qualora vi sia richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei Consiglieri;
- h) convoca, non oltre i trenta giorni, l'Assemblea Straordinaria della Sezione ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci della Sezione, se questi sono non più di mille, o di almeno un quinto dei Soci, se questi superano il numero di mille;
- i) rappresenta la Sezione sia in seno all'Associazione che sul territorio o nell'ambito di competenza.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di 11 consiglieri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo deve essere sempre formato da un numero dispari di membri. Si riunisce almeno 6 volte l'anno. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di norma presso la sede sociale.

Nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e, su proposta del Presidente, nomina l'Economo ed il Segretario.

Il Segretario può essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purché Socio Donatore o Onorario; in tale ipotesi non ha diritto di voto. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali della Sezione.

In particolare, provvede:

- a) all'esame della Relazione Morale e dei Bilanci prima della loro presentazione all'Assemblea Ordinaria;
- b) alla programmazione delle attività della Sezione;
- c) all'esame di atti, comportamenti od omissioni, da parte di qualunque Socio, che pregiudichino l'immagine o il buon funzionamento della Sezione o il perseguimento delle finalità statutarie associative, ed all'eventuale invio dei relativi atti al Consiglio Direttivo della FPDS;
- d) alla designazione di soci delegati a partecipare a Congressi e Convegni e al relativo impegno di spesa.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Decadono dalla carica qualora si assentino, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo che provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti. Potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo parere consultivo, Soci Donatori o Soci Onorari che abbiano manifestato particolare interesse all'attività sezionale e contribuito ad essa in modo rilevante.

Art. 11 - L'Economo

L'Economo:

- cura la contabilità della Sezione e la tenuta dei relativi registri;
- effettua gli incassi e i pagamenti, su ordini emessi dal Presidente;
- collabora con il Presidente nella predisposizione dei Bilanci annuali;

- mantiene i contatti con l'Economo dell'Associazione per consulenza, assistenza, adempimenti relativi alla tenuta della contabilità ed alla compilazione dei Bilanci.

Lo stesso può svolgere anche funzioni di Segretario della Sezione ed è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;
- collabora con il Presidente nella stesura e nell'attuazione di tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla programmazione e alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione;
- è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi della Sezione.

Art. 13 - Contabilità e Bilanci

La contabilità della Sezione deve essere tenuta in maniera corretta, sia per forma che per sostanza.

Il Bilancio Consuntivo della Sezione è redatto utilizzando l'apposito software on-line e trasmesso entro il 25 gennaio alla Segreteria dell'Associazione in tale modalità, fatta salva la copia cartacea sottoscritta dal Presidente e dall'Economo, e confluisce nel bilancio dell'Associazione.

I Bilanci, Consuntivo e Preventivo, della Sezione, redatti per anno solare, sono informati a criteri di trasparenza e completezza.

Le entrate sono costituite da tutte le somme e da tutti i beni pervenuti e che si prevede perverranno alla Sezione. Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute e da sostenere nel corso dell'Esercizio. Tutte le entrate e le uscite del Bilancio Consuntivo devono essere adeguatamente documentate e la documentazione relativa deve essere conservata agli atti della Sezione.

La loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e l'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni da parte del Presidente uscente.

La Sezione gestisce le disponibilità economiche con criteri di sana gestione, evitando rigorosamente la formazione di passivi di bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le indicazioni dell'Associazione e, in particolare, il libro cassa deve essere tenuto sempre aggiornato.

Il Presidente è tenuto a dare quietanza delle somme incassate e ad ordinare i pagamenti inerenti alla attività della Sezione.

Per tutte le operazioni, la Sezione è tenuta all'uso del codice fiscale dell'Associazione, con la specificazione del nome della Sezione.

La disponibilità di cassa deve essere depositata in conti correnti bancari o postali aperti dal Presidente dell'Associazione e intestati alla Sezione, salvo piccole somme in contanti per le spese correnti il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Adempimenti nei confronti dell'Associazione

La Sezione è tenuta a far pervenire, annualmente, all'Associazione:

- a) entro il 25 gennaio, i Bilanci annuali, redatti con voci di spesa secondo schemi predisposti dall'Associazione, e - ove richiesto - l'originale della relativa documentazione giustificativa. Tali Bilanci devono essere validati dopo eventuali correzioni da parte dell'Economo dell'Associazione
- b) entro il 25 gennaio, una relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) entro venti giorni prima dell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione, i nominativi dei propri Delegati.

Le Sezioni devono utilizzare esclusivamente il nome ed simbolo della FIDAS PUGLIESE nonché il logo della FIDAS per le comunicazioni ufficiali e nelle manifestazioni pubbliche associative. In manifestazioni locali è possibile utilizzare per esigenze semplificative il logo FIDAS con il nome della Sezione. Tutti i casi di inosservanza degli adempimenti di cui sopra saranno rilevati dal Consiglio Direttivo che assumerà gli opportuni provvedimenti.

Il Presidente di Sezione è tenuto ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni novità in merito a: convocazioni assemblee, rinnovo cariche associative, cambiamento sede, manifestazioni ed iniziative più rilevanti.

Art. 15 - Malfunzionamento della Sezione

La Sezione può essere commissariata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei casi:

- a) di inosservanza dello Statuto;
- b) di comprovata inattività del Consiglio Direttivo sezionale;
- c) di lesioni gravi al prestigio della Sezione e/o dell'Associazione.

In caso di comprovata impossibilità che la Sezione prosegua la sua attività, l'Associazione provvede a chiuderla temporaneamente o definitivamente, prendendo ogni iniziativa utile per far sì che i soci continuino a donare, anche invitandoli a trasferirsi ad altra Sezione. Per due anni, inoltre, terrà in deposito eventuali fondi della Sezione in vista di un'eventuale ricostituzione; trascorso inutilmente tale periodo, queste somme saranno definitivamente incamerate dall'Associazione.

Art. 16 - Violazioni dello Statuto dell'Associazione

Le violazioni statutarie da parte di Soci della Sezione saranno esaminate preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione, il quale dovrà confermarle o dichiararle insussistenti.

Nel caso in cui la violazione statutaria si riveli fondata, il Consiglio Direttivo dovrà prontamente trasmettere il caso al Consiglio Direttivo dell'Associazione FPDS per gli adempimenti di competenza.

Art. 17 - Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti

Il Presidente della Sezione partecipa alla Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di tutte le Sezioni. Essa dura in carica quattro anni e comunque per tutta la durata del Consiglio Direttivo, e si riunisce almeno due volte l'anno, di norma presso la sede sociale dell'Associazione.

Attività della Conferenza sono:

- a) operare affinché delibere e progetti adottati dalla FPDS - nell'ambito di atti di indirizzo e coordinamento generale previsti dalla legislazione vigente - vengano attuati in modo uniforme nelle Sezioni;
 - b) svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, portando a loro conoscenza tematiche che, coinvolgendo più territori, possono avere riflessi per tutta l'Associazione;
 - c) proporre idee ed iniziative al Consiglio Direttivo, il quale, in caso di approvazione, può demandare alla stessa Conferenza il compito di svilupparle e renderle operative;
 - d) recepire, condividere e collaborare alla realizzazione dei progetti adottati dagli Organi dell'Associazione.
- I Presidenti eleggono fra loro un Coordinatore che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 18 - Divieto generale

Salvo i casi di dimissioni volontarie della totalità dei Soci, la Sezione in quanto tale non può distaccarsi dalla Associazione FPDS, di cui è parte costitutiva.

Il presente regolamento è stato recepito nell'assemblea dell'8 maggio 2022 ed ha valore, a tutti gli effetti di legge, da tale data.